

# Codice di Condotta dei Fornitori



*Il nostro impegno comune per generare **valore** e agire con **integrità**, nel rispetto delle **persone** e dell'**ambiente***

**SOSTENIBILITÀ  
AMBIENTALE**

**STANDARD  
SOCIALI**

**COMPLIANCE,  
COLLABORAZIONE  
e TRASPARENZA**



## Introduzione

In FEPA, promuovere la sostenibilità e dare priorità agli obiettivi ESG sono aspetti fondamentali della strategia aziendale. Ci ispiriamo ai Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e anticorruzione, oltre che agli standard di settore (tra cui la SA8000 e gli strumenti internazionali in essa richiamati) ed ai principi dell'ETI Base Code.

I criteri di sostenibilità sono integrati in tutti i nostri processi di business e decisionali, a partire dai nostri processi di approvvigionamento, a conferma del nostro impegno verso pratiche aziendali responsabili. Con l'obiettivo di estendere tale approccio a tutta la nostra catena di fornitura, rivediamo annualmente gli standard ed i requisiti minimi richiesti ai fornitori e collaboriamo con essi affinché possano rispettarli, adottando principi simili o addirittura più ambiziosi, nell'ottica di un miglioramento continuo e reciproco. FEPA ritiene, infatti, che la sostenibilità non possa più essere affrontata come un'iniziativa isolata, ma debba invece rappresentare un percorso condiviso che coinvolge l'intera filiera. In questo contesto, siamo pienamente impegnati a fare la nostra parte, collaborando attivamente con partner che condividono i nostri valori e obiettivi.

## Principi cardine

### Responsabilità ambientale

- Diamo priorità a prodotti e servizi che riducono al minimo l'impatto ambientale. In particolare, i fornitori di carta saranno considerati solamente se impegnati nel garantire una filiera libera da deforestazione;
- Vengono considerati fattori prioritari l'efficienza energetica, la riduzione dei rifiuti, la riciclabilità, l'utilizzo virtuoso e responsabile delle risorse idriche e l'impronta di carbonio;

### Responsabilità sociale

- Sosteniamo pratiche di lavoro eque, i diritti umani e la diversità;
- I fornitori devono rispettare standard etici e trattare equamente i propri dipendenti;

### Responsabilità economica

- Miriamo a sostenere le economie locali acquistando la maggior quota possibile di prodotti e servizi a livello locale;
- La convenienza economica resta una priorità, ma non a scapito della sostenibilità;

### Innovazione e collaborazione

- Promuoviamo l'innovazione in prodotti e servizi sostenibili tramite la collaborazione e la trasparenza reciproca con fornitori, partner industriali e altri stakeholder che condividano i nostri principi e obiettivi; FEPA sosterrà i fornitori che intraprendono progetti di sviluppo sostenibile, ricercando soluzioni che contribuiscano positivamente alla sostenibilità, sfruttando in modo efficiente le risorse, riducendo gli scarti di materiali e di produzione, promuovendo un maggiore riciclo e ottimizzando il trasporto;

Adottiamo un approccio basato sul rischio che ci consente di identificare le priorità e gli ambiti di azione più efficaci e a maggior impatto all'interno della nostra filiera.

A tal fine abbiamo definito il presente **Codice di Condotta dei Fornitori** di Fepa, applicabile a tutti i nostri fornitori, accessibile pubblicamente sui nostri canali, nel quale sono definiti gli standard minimi che ci aspettiamo dai nostri partner commerciali, oltre ai principi guida ed alle azioni migliorative in ambito di sostenibilità. Inoltre, pratichiamo un monitoraggio continuo dei rischi, misure di prevenzione e mitigazione, e iniziative di scambio, ascolto e collaborazione con i nostri fornitori.

## Definizione e Ambito di applicazione

I **fornitori** sono definiti come società o persone che fabbricano beni, commerciano beni o prestano servizi, inclusi i fornitori di tutti i materiali e servizi, gli appaltatori, consulenti, servizi di outsourcing, distributori e altri partner commerciali.

Il presente documento è applicabile a tutti i fornitori di FEPA; FEPA si aspetta che i propri fornitori applichino requisiti analoghi o simili per la propria catena di fornitura.

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



Ci aspettiamo che il fornitore conduca le proprie attività, dall'approvvigionamento alla consegna, in modo da ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente, in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili, impegnandosi attivamente tramite l'implementazione di un sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale (es. ISO 14001) o di pratiche in linea con tali standard.

### Cambiamenti climatici

Il fornitore si impegnerà attivamente nella mitigazione dei cambiamenti climatici. A questo scopo, è richiesta la misurazione ed il monitoraggio del proprio impatto in termini di emissioni di CO<sub>2</sub>eq. e la definizione e condivisione di ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>eq. dirette ed indirette. FEPA incoraggia i fornitori a definire tali obiettivi in linea con i requisiti della Science Based Targets Initiative (SBTi). Il fornitore garantirà trasparenza in merito alle proprie emissioni di CO<sub>2</sub>eq. e impatti ambientali in generale, tramite un approccio volto alla collaborazione con FEPA per identificare opportunità di miglioramento e la condivisione (laddove disponibile) di documentazione di prodotto certificata (es. *Product Carbon Footprint* o *Environmental Product Declaration*). Il fornitore riferirà annualmente sui propri progressi (pubblicamente e/o su richiesta).

### Qualità dell'aria e del suolo

Il fornitore si impegna a mettere in atto azioni concrete per la tutela della qualità dell'aria e del suolo. Tali azioni dovranno essere conformi alle normative applicabili in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e del suolo.

### Consumo idrico e qualità dell'acqua

Il fornitore è tenuto a rispettare le normative e gli standard applicabili in materia di utilizzo dell'acqua, con particolare attenzione al consumo responsabile ed alla qualità delle acque reflue generate e l'impiego efficiente della risorsa idrica basato su pratiche di gestione sostenibile. In aree soggette a stress idrico, il fornitore eviterà prelievi eccessivi che possano compromettere la disponibilità di acqua potabile, attuando misure volte a mantenere un equilibrio idrico duraturo e responsabile.

### Rifiuti e smaltimento

Il fornitore si impegna a ridurre la produzione di rifiuti attraverso pratiche sostenibili e a garantirne una gestione e uno smaltimento conformi alle normative vigenti. In particolare, dovrà assicurare che la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti avvengano in modo ambientalmente corretto, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POPs) e del divieto di esportazione dei rifiuti pericolosi previsto dalla Convenzione di Basilea.

### Conformità dei materiali

Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di utilizzo e dichiarazione di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute, nonché di materiali la cui estrazione o commercializzazione avvenga in violazione dei diritti umani. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva RoHS e le relative normative nazionali di recepimento, il Regolamento REACH, il Regolamento UE sui minerali originari di zone di conflitto, o eventuali normative equivalenti applicabili nei Paesi extra-UE. Il fornitore dovrà inoltre: escludere l'utilizzo di mercurio e dei suoi composti nei prodotti e nei processi produttivi; gestire correttamente i rifiuti contenenti mercurio in conformità alla Convenzione di Minamata; e garantire la proibizione e corretta gestione degli inquinanti organici persistenti (POPs), in linea con la Convenzione di Stoccolma.

### Biodiversità

Il fornitore si impegna a valutare e monitorare gli impatti delle proprie attività produttive sulla biodiversità e sugli ecosistemi, inclusi quelli presenti in aree ad alto valore di conservazione e nei territori limitrofi. In presenza di un uso rilevante o significativa modifica del suolo, il fornitore dovrà adottare piani d'azione per la tutela della biodiversità, con obiettivi concreti finalizzati a: promuovere pratiche sostenibili di gestione del territorio; preservare il capitale naturale; ove necessario, attuare interventi di ripristino ambientale e paesaggistico.

## SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

(applicabile nel caso di fornitori di materia prima carta e/o altri beni elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 del 31/05/2023)



**Risorse forestali e deforestazione** In relazione alla fornitura di materia prima carta, il fornitore si impegna a disporre di sistemi efficaci di tracciabilità e due diligence, supportati da schemi di certificazione di terze parti riconosciuti (es. FSC®), al fine di ridurre al minimo il rischio di approvvigionamento da fonti controverse. Tali sistemi dovranno prevenire l'utilizzo di materiale derivante da pratiche non sostenibili, quali: la conversione non autorizzata o distruttiva di aree naturali; la deforestazione o il degrado di foreste primarie; l'impatto negativo su aree protette o ad alto valore di conservazione; l'impiego di organismi geneticamente modificati o di sostanze pericolose. Inoltre, nell'ambito del Regolamento (UE) 2023/1115 del 31/05/2023, tenuto conto del fatto che FEPA agisce come Operatore ai fini dell'EUDR, si affida alla collaborazione del fornitore per garantire assoluta trasparenza e compliance. Pertanto, si richiede al fornitore il rispetto dei seguenti punti:

- 1. Compliance in tema di deforestazione:** i beni forniti a FEPA saranno a deforestazione zero ed in completa conformità con il [Regolamento dell'Unione Europea](#) (l'"EUDR");
- 2. Due diligence:** il fornitore è tenuto, prima della spedizione di qualsiasi Bene Interessato, a:
  - effettuare una due diligence e una valutazione del rischio come richiesto dagli articoli da 8 a 13 dell'EUDR, in linea con la classificazione del livello di rischio del Paesi di origine secondo l'EUDR, mettendo a disposizione delle Autorità Competenti la dichiarazione di due diligence ("DDS") attraverso il "[Sistema TRACES](#)" che funge da registro;
  - fornire a FEPA il *reference number* del DDS nel Sistema TRACES per ogni lotto di articoli interessati;
  - fornire a FEPA eventuali certificati che attestino la conformità totale o parziale all'EUDR (ad es. FSC®)
  - fornire a FEPA, ove disponibili e ove non considerate informazioni sensibili e riservate, ulteriori informazioni utili (es. nome comune e latino delle specie arboree utilizzate, la

geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le Materie Prime, ecc);

- 3. Esenzione dalla due diligence:** qualora il fornitore riconosca che alcuni beni forniti sono esclusi dal campo di applicazione dell'EUDR (es. carta realizzata al 100% con materiali riciclati post-consumo e/o carta al 100% da materiali di recupero non tracciabili a monte), prima della spedizione di qualsiasi Bene Esente, il fornitore fornirà a FEPA dichiarazione scritta per assicurare che i Beni sono Beni Esenti e supporterà tale dichiarazione con prove adeguate e, se necessario, ulteriori informazioni e spiegazioni fornite su richiesta di FEPA.
- 4. Accuratezza e completezza delle informazioni:** Il fornitore è responsabile della completezza e dell'accuratezza delle informazioni inviate. Nel caso in cui il fornitore venga a conoscenza, in qualsiasi momento, di eventuali modifiche o correzioni alle informazioni, alla documentazione e ai dati forniti a FEPA, dovrà immediatamente comunicare tali modifiche o correzioni a FEPA.

## STANDARD SOCIALI



### Diritti umani

il fornitore si impegna a rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti, in linea con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e ulteriormente dettagliato nei Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani. Tale impegno deve riflettersi concretamente nelle attività aziendali del fornitore e nella sua catena di fornitura.

### Schiavitù e lavoro forzato

Il fornitore rigetta ogni forma di schiavitù e lavoro forzato, inclusi, a titolo esemplificativo, la servitù per debiti, il lavoro forzato imposto dallo Stato, la tratta di esseri umani e qualsiasi altra forma di coercizione o sfruttamento. È tenuto a rispettare le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 e n. 105, relative all'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio. I rapporti di lavoro devono essere volontari, basati sul consenso libero e informato, senza alcuna forma di minaccia o pressione. Il fornitore dovrà garantire che: i lavoratori ricevano, prima dell'assunzione, informazioni chiare e comprensibili sui propri diritti, doveri e sulle condizioni contrattuali; i contratti di lavoro siano redatti in forma trasparente e in conformità alla normativa nazionale; i lavoratori siano liberi di interrompere il contratto e/o di cambiare datore di lavoro senza ostacoli indebiti; non siano richiesti costi di reclutamento, cauzioni, o affitti eccessivi per l'alloggio eventualmente fornito.

### Lavoro minorile

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali in materia di età minima per l'impiego, anche nel caso in cui si avvalga di subappaltatori. In nessuna circostanza sarà tollerata qualsiasi forma di lavoro minorile. Il fornitore dovrà attenersi ai principi stabiliti dalle Convenzioni n. 138 e n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), rispettivamente relative all'età minima per l'ammissione al lavoro e all'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. La dignità e i diritti dei minori devono essere tutelati in ogni momento, garantendo la loro protezione da qualsiasi forma di

sfruttamento.

### Retribuzione, orari di lavoro e altri diritti dei lavoratori

Il fornitore si impegna a garantire condizioni di lavoro eque e dignitose, assicurando una retribuzione che consenta ai lavoratori di soddisfare i propri bisogni essenziali e di disporre di un margine di reddito discrezionale. La retribuzione pattuita deve essere corrisposta in modo regolare, puntuale e completo, ed essere conforme alla normativa sul salario minimo o agli accordi collettivi in vigore. Il fornitore dovrà inoltre: rispettare la normativa nazionale e gli eventuali contratti collettivi in materia di orario di lavoro, riposi e ferie, in linea con i principi dell'ETI Base Code; versare regolarmente i contributi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge; garantire un ambiente di lavoro sano e dignitoso, assicurando, tra l'altro, l'accesso ad acqua potabile pulita e condizioni igienico-sanitarie adeguate.

### Salute e sicurezza sul lavoro

Il fornitore è responsabile di garantire un ambiente di lavoro sicuro, salubre e igienico, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È tenuto ad adottare misure idonee per ridurre al minimo i rischi professionali, comprese azioni volte a prevenire l'affaticamento fisico e mentale, e a implementare procedure efficaci di preparazione e risposta alle emergenze. Il fornitore dovrà inoltre: fornire formazione regolare e adeguata a tutti i dipendenti e appaltatori in materia di salute e sicurezza; documentare sistematicamente gli incidenti legati alla sicurezza o alla salute sul luogo di lavoro; attuare misure preventive e correttive, basate su sistemi di gestione riconosciuti a livello internazionale (es. ISO 45001), finalizzati al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro e alla riduzione degli incidenti; adottare, ove non già presenti, politiche interne coerenti con tali standard.

## STANDARD SOCIALI



### Rispetto, pari opportunità e non discriminazione

Il fornitore non deve esercitare né tollerare alcuna forma di discriminazione o molestia sul luogo di lavoro. È tenuto a garantire pari trattamento e pari opportunità a tutti i lavoratori, indipendentemente da caratteristiche personali quali etnia, genere, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o qualsiasi altro fattore che possa comportare svantaggi o che sia vietato dalla legge. La parità deve essere assicurata in tutte le fasi del rapporto di lavoro, inclusi i processi di assunzione, retribuzione, formazione, avanzamento e cessazione, a parità di mansioni e responsabilità. Il fornitore dovrà: adottare politiche e meccanismi idonei a prevenire e contrastare pratiche discriminatorie, promuovere attivamente l'equità e l'inclusione e conformarsi alla legislazione nazionale applicabile o, in sua assenza, ai più riconosciuti standard internazionali, inclusi l'ETI Base Code e la Convenzione OIL n. 111 sulla discriminazione in materia di impiego e professione.

### Divieto dell'uso illecito di forze di sicurezza private o pubbliche

Il fornitore si impegna a non impiegare forze di sicurezza pubbliche o private in assenza di adeguati meccanismi di controllo e istruzioni che garantiscano il pieno rispetto dei diritti umani. Tale impegno si applica in particolare ai casi in cui sussista il rischio che le forze di sicurezza possano: violare divieti relativi alla tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; compromettere l'integrità fisica o la vita delle persone; ostacolare la libertà di associazione o di riunione. Sono espressamente vietati: qualsiasi forma di abuso o punizione fisica; la minaccia o l'uso della violenza; le molestie sessuali o di altra natura; gli abusi verbali e ogni forma di intimidazione o coercizione.

### Libertà di associazione

Il fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione, incluso il diritto di costituire o aderire a organizzazioni sindacali e di partecipare liberamente alla contrattazione collettiva e allo sciopero, in conformità alle

Convenzioni OIL n. 87 e n. 98. È fatto divieto di qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione o ostacolo nei confronti dei lavoratori per la loro appartenenza a sindacati, per l'attività svolta in rappresentanze dei lavoratori o per la partecipazione a iniziative collettive legittime.

### Diritti delle popolazioni locali

Il fornitore non deve essere coinvolto in sfratti illegali o in pratiche che comportino l'espropriazione indebita di terre, foreste o risorse idriche. È tenuto a rispettare e tutelare i diritti e gli interessi delle comunità locali e delle popolazioni indigene, assicurandosi che le proprie attività non compromettano i loro mezzi di sussistenza, il legame con il territorio o i diritti riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

### Cambiamenti ambientali lesivi dei diritti umani

Le attività del fornitore non devono causare impatti ambientali dannosi quali: l'alterazione del suolo, l'inquinamento dell'acqua o dell'aria, emissioni acustiche nocive o un consumo eccessivo di risorse idriche. Tali attività non devono compromettere in modo significativo le risorse naturali essenziali per la produzione alimentare, limitare l'accesso a un'adeguata fornitura di acqua potabile o a servizi igienico-sanitari, né mettere a rischio la salute delle persone o delle comunità locali.

### Uso responsabile delle tecnologie e dell'Intelligenza Artificiale

Il fornitore è tenuto a garantire un uso responsabile e consapevole delle tecnologie, inclusi i sistemi di Intelligenza Artificiale, in conformità con i principi nazionali e internazionali più aggiornati in materia di responsabilità sociale, equità, trasparenza e tutela dei diritti umani. È inoltre richiesto che le terze parti adottino tutte le misure tecniche, organizzative e di sicurezza ragionevoli per prevenire qualsiasi uso non autorizzato, perdita, distruzione o danneggiamento dei dati personali ricevuti, assicurando una gestione conforme alle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

## COMPLIANCE, COLLABORAZIONE e TRASPARENZA



Il fornitore è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa comportare responsabilità penali, tra cui: frode, abuso di fiducia, reati fallimentari, pratiche anticoncorrenziali, concessione indebita di vantaggi o atti di corruzione e concussione, sia nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia nell'ambito delle relazioni commerciali con dipendenti del Committente o con terzi. Anche in assenza di un obbligo normativo specifico, il fornitore dovrà comunque mantenere un sistema di gestione della conformità che rispetti i principi fondamentali e gli standard attualmente riconosciuti in materia di integrità, legalità e trasparenza.

### Conformità a leggi, norme e regolamenti

Il fornitore dichiara di essere un soggetto giuridico regolarmente costituito e legittimamente operante ai sensi delle leggi applicabili. Garantisce di avere il diritto di esercitare la propria attività, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e abilitazioni necessarie per operare con FEPA, nonché di avere la legittimazione a contrattare con FEPA e a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'accordo. Il fornitore si impegna inoltre a operare nel pieno rispetto della normativa vigente, inclusi gli obblighi fiscali, contributivi e di altra natura previsti dalle autorità competenti.

### Concorrenza leale

Il fornitore si impegna ad agire con correttezza sul mercato e a rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela della concorrenza. In particolare, si asterrà dall'abuso di eventuali posizioni dominanti e dal concludere accordi o adottare pratiche che possano impedire, restringere o falsare la concorrenza, in violazione delle normative antitrust nazionali, europee o internazionali applicabili. Saranno altresì vietati comportamenti quali intese illecite su prezzi o condizioni commerciali, nonché la ripartizione arbitraria di clienti, fornitori o mercati.

### Corruzione e concussione

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le normative applicabili in materia di prevenzione della corruzione, astenendosi dall'offrire, promettere o

concedere vantaggi indebiti in occasione di transazioni commerciali o nei rapporti con funzionari pubblici, enti o soggetti privati. Il fornitore non dovrà in alcun modo tentare di influenzare dipendenti o rappresentanti di FEPA attraverso l'offerta di omaggi, favori, pasti o forme di intrattenimento che possano anche solo generare il sospetto di interferenze improprie nel rapporto commerciale. In caso di dubbio, si applicherà sempre la normativa locale più restrittiva, anche al fine di evitare il rischio, reale o percepito, di condotte non etiche o non trasparenti.

### Conflitti di interesse

Il fornitore si impegna a mantenere relazioni professionali corrette e trasparenti con tutti gli operatori di mercato, assumendo decisioni aziendali basate esclusivamente su criteri oggettivi, professionali e legittimi, non influenzate da interessi personali o situazioni di conflitto. Eventuali conflitti di interesse devono essere evitati o, se inevitabili, gestiti in modo trasparente e tempestivamente comunicati, al fine di tutelare l'integrità delle relazioni commerciali e garantire il rispetto dei principi di concorrenza leale.

### Riciclaggio di denaro

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, adottando misure adeguate per garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie e la tracciabilità dei flussi economici. È inoltre tenuto a osservare gli obblighi di identificazione, verifica e segnalazione previsti dalla legge, collaborando con le autorità competenti ogniqualvolta sia richiesto.

## COMPLIANCE, COLLABORAZIONE e TRASPARENZA



### Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni confidenziali e proprietà intellettuale/industriale

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni. Deve essere garantito il diritto all'autodeterminazione informativa, nonché la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati personali trattati, in conformità ai termini di conservazione previsti dalla legge. Nel caso in cui, nel corso del rapporto commerciale, vengano scambiate informazioni riservate, il fornitore è tenuto a proteggerle da accessi non autorizzati, divulgazione o utilizzo improprio, assicurandone un trattamento strettamente confidenziale. Il fornitore dovrà inoltre garantire che i propri dipendenti e collaboratori rispettino pienamente tali obblighi.

### Normative doganali e sul controllo delle esportazioni

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le normative nazionali e internazionali vigenti in materia di importazione ed esportazione, comprese le disposizioni doganali, i controlli sulle esportazioni e le eventuali restrizioni commerciali, sanzioni economiche o embarghi applicabili. È responsabilità del fornitore assicurarsi che tutte le operazioni transfrontaliere avvengano nel pieno rispetto delle normative pertinenti.

### Sistema di segnalazione (whistleblowing)

Il fornitore dovrà conformarsi alle normative nazionali e internazionali in materia di whistleblowing, garantendo la presenza di canali adeguati per la segnalazione sicura e riservata di violazioni di legge, illeciti o comportamenti non etici. Anche in assenza di un obbligo legislativo specifico, il fornitore si impegna a rendere disponibile un meccanismo di segnalazione efficace e accessibile, assicurando la tutela contro ritorsioni nei confronti di chi segnala in buona fede.

### Miglioramento continuo e innovazione

Il fornitore si impegna a garantire prodotti e servizi conformi agli standard di qualità e sicurezza di FEPA, assicurando la consegna al minor costo totale

di proprietà, inteso come l'insieme di tutti i costi associati all'intero ciclo di vita del prodotto o servizio: approvvigionamento, trasformazione, gestione scorte, stoccaggio, movimentazione, trasporto, distribuzione, utilizzo e smaltimento. Inoltre, il fornitore è incoraggiato a ricercare costantemente soluzioni innovative, finalizzate al miglioramento continuo della qualità, dell'efficienza e delle prestazioni, contribuendo, al contempo, alla riduzione dei costi complessivi.

### Condivisione dati e trasparenza

FEPA richiede la massima collaborazione e trasparenza nella condivisione di dati primari e documentazione, utili a supportare analisi orientate al miglioramento continuo delle performance ESG (ambientali, sociali e di governance).

A tal fine, il fornitore sarà tenuto a compilare un questionario ESG con cadenza annuale. FEPA si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati, informazioni o documenti legati a tematiche di sostenibilità, qualora ritenuto necessario per finalità di monitoraggio o miglioramento.

Il fornitore è tenuto a garantire la massima disponibilità e collaborazione e ad informare tempestivamente per iscritto FEPA qualora venga a conoscenza, o abbia motivo di ritenere, che un proprio dipendente, rappresentante o soggetto appartenente alla propria catena di fornitura abbia violato uno dei requisiti previsti dal presente Codice.

## MECCANISMI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILITÀ

### Implementazione del Codice di Condotta

#### Conformità

Il fornitore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dal presente Codice di Condotta, garantendo che tali obblighi siano estesi anche ai propri dipendenti, nonché a fornitori, subappaltatori e partner commerciali coinvolti lungo la catena del valore.

#### Controlli e monitoraggio

FEPA si riserva il diritto di verificare il rispetto del presente Codice di Condotta, anche avvalendosi di soggetti terzi incaricati, previo congruo preavviso. Tali verifiche potranno includere visite presso gli stabilimenti produttivi o altre sedi del fornitore, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e degli interessi legittimi delle parti. Su richiesta, il fornitore dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione rilevanti, collaborando in modo trasparente e fornendo il supporto necessario per l'esecuzione delle attività di verifica.

#### Sistema di gestione, subappalti e catena di fornitura

Qualora il fornitore sia soggetto a obblighi normativi di due diligence in materia di diritti umani e tutela ambientale, è tenuto a rispettarli e a implementarli. Indipendentemente da tali obblighi, dovrà comunque adottare misure proporzionate e adeguate per garantire la conformità ai principi del presente Codice, sia all'interno della propria organizzazione sia lungo la catena di fornitura. In particolare, il fornitore dovrà: adottare misure preventive efficaci per evitare violazioni da parte di terzi nella propria catena di approvvigionamento; intervenire tempestivamente con azioni correttive qualora si verificano violazioni, sia dirette sia da parte di fornitori, predisponendo se necessario un piano di intervento con misure e tempistiche concrete; adoperarsi, nei limiti della propria sfera di influenza, per contrastare eventuali violazioni commesse da fornitori indiretti, in particolare in materia di diritti umani e ambiente. Il fornitore è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente a FEPA qualsiasi violazione del presente Codice, fornendo evidenza delle azioni correttive intraprese e delle misure adottate per prevenirne la reiterazione.

FEPA si aspetta che il Codice venga diffuso in modo adeguato all'interno dell'organizzazione del fornitore, coinvolgendo dipendenti, agenti e soggetti terzi con cui intrattiene rapporti commerciali.

#### Conseguenze delle violazioni

In caso di violazione del presente Codice di Condotta, o qualora il fornitore non sia in grado di dimostrare la propria conformità ai principi in esso contenuti, FEPA si riserva il diritto di interrompere il rapporto commerciale e di escludere il fornitore da futuri processi di selezione e assegnazione di ordini. In particolare, FEPA potrà: recedere con effetto immediato da tutti i contratti in essere; risolvere anticipatamente gli accordi stipulati; interrompere eventuali trattative in corso, senza che ciò comporti responsabilità alcuna per FEPA.

Resta impregiudicato il diritto di FEPA di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione del presente Codice.

## MECCANISMI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILITÀ

### Efficacia delle presenti disposizioni

Qualora una o più clausole del presente Codice di Condotta dovessero risultare invalide o inefficaci, ciò non comprometterà la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. La clausola invalida sarà sostituita da una disposizione che, per finalità e contenuto, si avvicini il più possibile all'intento originario delle parti, nel rispetto dello spirito del presente Codice.

Il presente Codice di Condotta dei Fornitori entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte del fornitore e rimarrà valido fino all'eventuale sostituzione o revoca da parte di FEPA. Eventuali modifiche saranno comunicate al fornitore con tempestività.

Le disposizioni contenute nel presente Codice non sostituiscono né modificano gli obblighi contrattuali eventualmente in essere, ma ne costituiscono un'integrazione. Qualora un obbligo contrattuale risulti più stringente rispetto a quanto previsto nel Codice, il fornitore sarà tenuto ad applicare la disposizione più restrittiva.

### Segnalazioni e contatti

Al fine di ridurre le conseguenze derivanti dalla violazioni di leggi o del presente Codice di Condotta e prevenire comportamenti scorretti in futuro, eventuali sospetti o violazioni di legge o del Codice devono essere segnalati a FEPA. A tal fine, la procedura di reclamo di FEPA è aperta ai partner commerciali, ai loro dipendenti e a tutte le persone interessate. Le segnalazioni possono essere effettuate tramite il sistema di whistleblowing online di FEPA. Il fornitore è tenuto a informare i propri dipendenti di questa possibilità.

Sistema di whistleblowing di FEPA:  
<https://fepawb.whistlelink.com/>

### Revisione del Codice di Condotta dei Fornitori

Il presente Codice sarà riesaminato almeno una volta l'anno, o più frequentemente se necessario, al fine di prendere in considerazione e incorporare eventuali nuove considerazioni ambientali o sociali.

I fornitori trovano l'ultima versione del Codice sul sito web di FEPA.

### Per ulteriori informazioni

- Funzione Sostenibilità di FEPA:
  - [sustainability@fepagroup.com](mailto:sustainability@fepagroup.com)
- Giacomo Torri - Responsabile Sostenibilità di FEPA:
  - [giacomo.torri@fepagroup.com](mailto:giacomo.torri@fepagroup.com)
  - +39 331 6555782
- Sabrina Cignoli - Responsabile Acquisti di FEPA:
  - [sabrina.cignoli@fepagroup.com](mailto:sabrina.cignoli@fepagroup.com)
  - +39 338 6399818

## Dichiarazione di conferma dell'adesione al Codice di Condotta dei Fornitori di FEPA

Il/la sottoscritto/a conferma di aver ricevuto, esaminato e accettato il Codice di Condotta dei Fornitori di FEPA, che continuerà ad applicarsi fino a nuova revisione o comunicazione contraria da parte di FEPA, e si impegna a rispettarlo integralmente, tenendo conto delle specificità del settore in cui opera il fornitore.

Firmando la presente dichiarazione, si accetta che FEPA o un suo rappresentante possa effettuare audit presso il fornitore al fine di verificare il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori.



**Io sottoscritto/a, in qualità di  
firmatario autorizzato di**

**Nome e  
Cognome:**

**(il "Fornitore"), dichiaro e  
accetto, per conto del  
Fornitore, che tutti i beni e/o  
servizi forniti dal Fornitore a  
FEPA sono e saranno  
pienamente conformi al  
presente Codice di Condotta  
dei Fornitori.**

**Ruolo:**

**Data  
(gg/mm/aaaa):**

**Firma:**